

Proc. R.G.N. 947/2025



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

Il Giudice, dott.ssa Claudia Carissimi,

letta l'istanza depositata il 28.5.2026, con la quale la ricorrente chiede disporsi la proroga delle misure protettive oltre il termine ex art. 19 co. 5 CCII, pur sempre entro il termine massimo ex art. 8 CCII e, in subordine, la concessione di misure cautelari atipiche;

richiamata integralmente l'ordinanza emessa in data 22.12.2025, con la quale sono state confermate le misure protettive originariamente invocate, fissandone la durata in centoventi giorni;

richiamato il provvedimento del 9.2.2026, poi confermato con provvedimento del 24.3.2026, con il quale è stata concessa la proroga delle misure protettive per ulteriori centoventi giorni (con scadenza al 3.6.2026);

ritenuta l'urgenza di provvedere, anche *inaudita altera parte*, avuto riguardo all'imminente scadenza delle misure come concesse e già prorogate, nonché all'ingente numero di creditori muniti di titolo esecutivo e all'atto di precetto da ultimo notificato alla ricorrente;

rilevato che *“la durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni”* ex art. 19 co. 5 CCII e che *“la durata complessiva delle misure protettive (...) non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all'articolo 18”* ex art. 8 CCII;

ritenuto che, in difetto di raccordo normativo, l'estensione temporale delle misure richieste possa essere ulteriormente prorogata, pur sempre entro il termine massimo di dodici mesi, valorizzando, allo scopo, l'imminente raggiungimento dell'accordo scritto tra le parti e l'effettiva necessità di una proroga per perfezionare un'intesa già quasi pienamente raggiunta (cfr. Tribunale Vicenza 23.12.2025 e Tribunale Prato 22.4.2022);

condiviso quanto espresso dalla migliore giurisprudenza di merito, secondo cui deve ritenersi ammissibile una seconda proroga delle misure protettive, laddove l'ulteriore proroga in questione sia strettamente collegata al buon esito delle trattative (cfr. Tribunale Milano, 14.7.2022);

ritenuto potersi concedere l'ultima proroga invocata per ulteriori centoventi giorni, nelle more dell'acquisizione del parere dell'esperto, avuto riguardo al dettagliato esame delle attività *medio tempore* poste in essere dalla ricorrente e alla verosimile imminenza del raccordo raggiunto con quello che potrebbe essere il principale investitore;

letti gli artt. 8 e 19 co. 5 CCII,

proroga le misure protettive già concesse con provvedimento del 22.12.2025 per ulteriori centoventi giorni;

invita l'esperto a rendere il proprio parere *pro veritate* come richiesto ex art. 19 co. 5 CCII nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, avendo cura di evidenziare l'attività svolta e da svolgere ai sensi dell'art. 12 co. 2 CCII;

riserva, all'esito, la conferma/modifica/revoca del provvedimento di proroga oggi disposto.

Si comunichi con urgenza, anche all'esperto dott. Antonio Digati.

Campobasso, 01/06/2026

Il Giudice
dott.ssa Claudia Carissimi